

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZZARETTI, MELOTTO,
CAPPELLI e CONDORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1989

Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicITÀ, negli istituti per inabili al lavoro e simili

ONOREVOLI SENATORI. – Ai sensi dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli elettori degenti in ospedali e in luoghi di cura, in qualsiasi comune risultino iscritti nelle liste elettorali, sono ammessi ad esprimere il voto per le elezioni politiche nel luogo in cui sono ricoverati.

Nè il testo unico n. 361, nè il testo unico n. 570 del 1960, come modificato ed integrato dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, fanno una elencazione delle diverse categorie dei luoghi di cura in cui i ricoverati possono esprimere il voto, ma si limitano a citare gli ospedali e le case di cura.

In tale generica dizione vanno compresi

tutti gli istituti che, a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, svolgono assistenza ospedaliera ed in particolare:

- 1) gli ospedali generali di zona, gli ospedali di prima, seconda e terza categoria (articoli 21, 22 e 23 della citata legge n. 132);
- 2) gli ospedali specializzati regionali e provinciali;
- 3) le infermerie, anche private;
- 4) gli ospedali di zona e provinciali per lungodegenze e per convalescenti;
- 5) le cliniche e i policlinici universitari e gli ospedali o reparti ospedalieri clinicizzati;
- 6) le case di cura private, di cui all'articolo 51 della citata legge n. 132 e all'articolo 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1977, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977;

7) gli ospedali e le infermerie militari.

Come si vede, nelle case di cura non sono compresi le case di ricovero, i ricoveri di mendicizia e gli istituti di ricovero per inabili al lavoro e simili. Nella pratica si fa un'unica eccezione: e cioè nell'ipotesi in cui in dette case di riposo esista una struttura sanitaria anche di modesta entità, quale un'infermeria, fermo restando che la possibilità della raccolta del voto all'interno della casa di riposo, in detta ipotesi, è limitata agli ospiti che si trovano ricoverati nella struttura sanitaria.

Sarebbe assai opportuno ammettere al voto - con la procedura speciale prevista per gli

ospedali e i luoghi di cura - anche coloro che sono ospitati nelle case di riposo e negli altri luoghi di ricovero dianzi specificati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno residenti nel comune ove ha sede la casa di riposo. In tal modo si consentirebbe l'esercizio di un essenziale diritto politico a cittadini che sovente, per vecchiaia o per malattia, non sono in grado di raggiungere le località dove si trovano le sezioni elettorali cui sono iscritti.

A queste finalità è ispirato il seguente disegno di legge, composto di un solo articolo, con il quale si introducono le innovazioni necessarie agli articoli 51 del testo unico n. 361 del 1957, e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«I degenti in ospedali e case di cura, nonché i ricoverati in case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili sono ammessi a votare nel luogo di cura o di ricovero».

2. Il primo comma dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Negli ospedali e nelle case di cura, nonché negli altri luoghi di ricovero indicati nel primo comma dell'articolo 51, che abbiano almeno 500 letti, è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500».

3. Nel primo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «Negli ospedali e case di cura minori» sono sostituite dalle seguenti: «Negli ospedali, nelle case di cura e negli altri luoghi di ricovero indicati nel primo comma dell'articolo 51, che abbiano meno di 500 letti».

4. Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dopo le parole: «case di cura» sono aggiunte le seguenti: «e altri luoghi di ricovero indicati nel primo comma dell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».